

SOMMARIO: 1. L'imposta di famiglia. Unità economica familiare e appartenenza al nucleo come criteri di determinazione e imputazione soggettiva dell'obbligazione tributaria. – 2. L'imposta sui celibi. Un rudimentale esempio di tributo con finalità extrafiscali. – 3. La famiglia nel quadro dell'imposizione complementare e progressiva sul reddito. Il problematico esperimento di un nuovo modello di tassazione. – 4. Dal cumulo alla tassazione disgiunta dei redditi prodotti in ambito familiare. – 5. L'abbandono del concetto di unità impositiva familiare. Personalità ed effettività della tassazione dei redditi dei coniugi nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976. – 6. Oltre il cumulo dei redditi familiari, tra accidia del legislatore e imbarazzo della Corte costituzionale.

1. *L'imposta di famiglia. Unità economica familiare e appartenenza al nucleo come criteri di determinazione e imputazione soggettiva dell'obbligazione tributaria*

La famiglia non è mai stata, e non è oggi, autonomo soggetto passivo d'imposta. La sua collocazione all'interno dell'ordinamento tributario è mutata nel corso del tempo in linea con l'evoluzione dei rapporti personali e patrimoniali tra i membri del nucleo e con i profondi cambiamenti socio-economici che il diritto ha sempre riflesso. Agli occhi del legislatore tributario, orientati alla sentenza che nel 1976 dichiarò l'incostituzionalità del cumulo dei redditi familiari e sancì la legittimità dei soli modelli di tassazione individuale dei redditi stessi, i legami familiari non autorizzano a ravvisare forme di ricchezza unitariamente ascrivibili al nucleo e a rapportare ad esse il prelievo, e permettono soltanto di intervenire sotto specifici profili attinenti alla determinazione della base imponibile oppure alla liquidazione o all'accertamento delle imposte dovute dai singoli. Ne riescono valorizzate le esigenze costituzionali di tutela della dignità individuale e della

parità delle persone che compongono il nucleo, oltre che del principio di capacità contributiva.

La situazione era assai diversa in passato. Nel secolo intercorso fra l'unità d'Italia e la riforma del 1973 la famiglia assunse infatti un ruolo di maggior rilievo sul piano impositivo, e il farne parte condizionò in maniera sensibile la posizione fiscale dei suoi componenti. Ciò avvenne principalmente per effetto dell'imposta di famiglia, introdotta e applicata in contesti ordinamentali più inclini a valorizzare gli aspetti comunitari della vita familiare, anche a scapito delle posizioni personali degli individui coinvolti.

La «tassa di famiglia» o «fuocatico» fu introdotta dall'art. 8, L. 26 luglio 1868, n. 4513. La tassazione sui fuochi era stata sperimentata sin dal medioevo in diverse parti d'Italia; dopo l'unificazione del Regno, essa venne in un primo tempo esclusa per timore di dare eccessivo potere alle amministrazioni locali, e poi prevista essenzialmente per ragioni di gettito.

L'imposta si applicava per quote fisse a classi predefinite di contribuenti, sicché tutte le famiglie ricomprese nella stessa classe pagavano lo stesso importo, pur senza manifestare identici livelli di agiatezza. Non era assicurata esatta proporzionalità al prelievo, ma il fatto che le quote aumentassero al crescere della base imponibile comportava un effetto di progressività più o meno marcato a seconda dei casi. Il tributo intendeva cogliere e riflettere l'unicità dell'interesse economico familiare, e rispondeva a una logica ricorrente nelle codificazioni penali e civili dell'epoca.

A partire dal secondo dopoguerra si sarebbe verificato un deciso mutamento di prospettiva nella tassazione dei redditi familiari. Il cambiamento dei costumi, la progressiva emancipazione sociale ed economica delle donne e – sul piano giuridico – la costituzionalizzazione dei principi di solidarietà, uguaglianza dei coniugi, tutela della maternità e del lavoro femminile avrebbero portato a definire nuovi modelli relazionali intesi a valorizzare, accanto (e oltre) all'istituzione familiare, i diritti dei suoi singoli componenti: a esaltare cioè l'autonomia delle posizioni individuali in raffronto alla centralità del nucleo di per sé inteso. Con l'inevitabile conseguenza di rendere inattuale un tributo che proprio nella considerazione unitaria del nucleo familiare aveva trovato la *ratio* e il parametro di applicazione. L'imposta fu soppressa dalla riforma del 1973, ispirata alla logica dell'autonomia (e dell'autonoma tassazione) dei redditi di ciascun familiare, seppur temperata *ab origine* dalla previsione del cumulo dei redditi dei coniugi non legalmente separati.

Nel periodo antecedente l'entrata in vigore del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, la famiglia era identificata dai regolamenti provinciali essenzialmente sulla base di due requisiti: la convivenza dei diversi soggetti sotto un me-

desimo tetto (comunanza di mensa) e la comunione di beni, industria o lavoro. Non era invece richiesto, almeno di regola, il vincolo di parentela o affinità tra i componenti del nucleo. Ne derivarono definizioni non uniformi, che diedero della famiglia immagini disomogenee e spesso ricostruite nella prassi in aderenza a modelli sociologici divergenti dal concetto civilistico: spaccati di vita quotidiana di non sempre agevole inquadramento sul piano giuridico, sovente ispirati all'esigenza di estendere il campo di applicazione del tributo¹. In sostanza, il tributo colpiva ogni unità economica presente sul territorio dei Comuni interessati: consistesse essa in una famiglia tradizionale, in un gruppo di persone conviventi per ragioni affettive o di lavoro, in un singolo individuo titolare di un patrimonio. Il concetto di famiglia riprendeva così l'antica idea del focolare domestico, ma la rivedeva in ragione della rilevanza attribuita all'interesse economico unitariamente ascrivibile al nucleo.

Il Testo unico del 1931 formalizzò queste regole senza ordinarle in una disciplina organica. L'art. 112 definì la famiglia quale «unione di più persone, strette da vincoli di parentela o di affinità, insieme conviventi nella stessa casa e aventi patrimonio unico ed indiviso»; l'art. 113 considerò famiglie anche le persone sole (seppur conviventi con altre che non fossero parenti o affini), le persone sottoposte a tutela e titolari di rendite proprie e le persone abitanti presso altre famiglie, anche se unite a queste da vincoli di parentela o affinità, purché titolari di patrimonio o di redditi propri; l'art. 114 assoggettò al tributo (senza considerare famiglie) le aggregazioni di individui conviventi per fini di istruzione, educazione o culto.

Le prime due disposizioni furono modificate dalla L. 2 luglio 1952, n. 703 per meglio chiarire la rilevanza che, ai fini impositivi, assumeva l'unità economica del nucleo. Il riferimento dell'art. 112 al «patrimonio unico ed indiviso» aveva in effetti creato problemi interpretativi in situazioni nelle quali i membri di una stessa famiglia, pur convivendo, avessero disposto di

¹ Ad esempio, si ritenne unica, per effetto della convivenza, la famiglia composta da suocero e genero, con la precisazione che, pur essendo il genero più agiato, «nei ruoli va iscritto il suocero, non potendosi ammettere che, per la comune convivenza, il suocero, il padre sia stato esautorato, o sia stato assoggettato a chi, nella vita famigliare e sociale, è a lui in posto inferiore» (App. Genova, 28 dicembre 1897, in *Giur. it.*, 1898, I, II, c. 213). La donna costituiva autonomo soggetto d'imposta se a capo di una propria famiglia: il che si verificava sia nelle ipotesi di separazione legale dal marito, sia nei casi di separazione di fatto, poco importando «il fatto della legalità della separazione, purché vi sia l'intenzione, la volontà di formare due distinte famiglie» (C. ROSSI, voce *Famiglia (tassa di)*, in *Dig. it.*, vol. XI, p. I, Torino, 1895, p. 449; cfr. anche R. CRESPOLANI, voce *Focatico*, in *Enc. giur. it.*, vol. VI, p. II, Milano, 1903, p. 840 ss.).

patrimoni autonomi: per sciogliere il dubbio, la famiglia fu definita quale insieme di parenti e affini conviventi «che costituiscono, anche se non aventi patrimonio unico ed indiviso, una unità economica». Venne modificato anche l'art. 113, prevedendosi l'assoggettamento a imposta delle persone che «si limitano ad abitare presso altre famiglie senza partecipazione alcuna all'unità economica della famiglia presso la quale abitano».

Dunque, un concetto di famiglia assai più ampio di quello civilistico e di quello assunto ai fini dell'imposizione complementare sul reddito, fondato in via di principio su un triplice concorrente vincolo (giuridico, fisico ed economico) fra le persone del nucleo, ma incentrato in realtà soprattutto sull'ultimo di questi aspetti.

Nell'ampilissimo perimetro di applicazione del tributo rientravano non solo le famiglie tradizionali ma anche le nuove tipologie di famiglia che andavano diffondendosi: convivenze *more uxorio*²; nuclei in cui un solo genitore (quasi sempre la madre), per morte o abbandono da parte dell'altro, restasse a vivere insieme ai figli; famiglie ricostituite composte da vedovi che si risposavano andando a convivere con i figli propri o del proprio coniuge, o da persone che, rimaste sole, decidevano di tornare a vivere dai genitori o dai figli. In tutte queste situazioni v'era (almeno di regola) unità economica fra i membri del nucleo: e ciò bastava a determinare l'applicazione dell'imposta.

Specularmente, l'unità familiare cessava al cessare dell'unità economica. L'imposta era dunque applicata in via autonoma in capo ai figli impiegati titolari di redditi propri³; al nucleo familiare che coabitasse con alcuni parenti senza dividerne i beni⁴; ai coniugi separati di fatto, la cui tassazione rappresentò un problema discusso sino agli anni immediatamente antecedenti alla soppressione del tributo.

Nel sistema delineato dal Testo unico del 1931, la scelta di considerare la famiglia un insieme di persone autonomo dal punto di vista economico e

²Cass., Sez. Un., 10 luglio 1957, n. 2744, in *Dir. e prat. trib.*, 1958, II, p. 572 («anche la persona che, non unita al debitore d'imposta da vincolo di matrimonio, tuttavia coabitata e conviva con lui *more uxorio*, ed i cui redditi sono ricompresi nel coacervo dei redditi familiari tassati con l'imposta di famiglia, è solidalmente responsabile col debitore d'imposta iscritto a ruolo per il pagamento dei tributi relativi»); Comm. trib. centr., 10 giugno 1970, n. 6068, in *Boll. trib.*, 1970, p. 1785. *Contra* Comm. trib. centr., 6 luglio 1972, n. 7378, in *Boll. trib.*, 1973, p. 642 («allorché due persone, non unite da vincoli di parentela o di affinità, convivano nella stessa casa, costituiscono nuclei familiari separati; a nulla rileva che nei loro confronti venga presunta una convivenza *more uxorio*»).

³Comm. trib. centr., 25 febbraio 1969, n. 98, in *Comm. trib. centr.*, 1969, I, p. 12.

⁴Comm. trib. centr., 2 dicembre 1975, n. 14932, in *Comm. trib. centr.*, 1976, I, p. 69.

titolare di un'autonoma ricchezza, distinta da quella dei suoi componenti, caratterizzò la disciplina del tributo sia sul piano oggettivo (al momento della definizione del presupposto e della determinazione della base imponibile), sia su quello soggettivo (con riguardo all'individuazione dei contribuenti obbligati e della loro corresponsabilità nel pagamento).

In base all'art. 117, l'imposta colpiva «l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi o proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza», considerando quattro diversi elementi: il modo e il luogo di produzione dei redditi e dei proventi depurati dalle spese di produzione, dai tributi e dagli altri oneri gravanti; la natura patrimoniale, industriale o professionale di tali fattori; ogni altro indizio di ricchezza individuale desunto dal valore delle abitazioni o dalla posizione sociale; il numero, l'età, il sesso e la condizione dei componenti della famiglia. Sino al 1945 i contribuenti soggetti a imposta complementare di Stato videro applicato il tributo di famiglia sullo stesso imponibile analiticamente accertato ai fini dell'imposta complementare; nel 1960 il legislatore dispose che «l'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali»⁵.

Lo scarso tecnicismo della norma generò disorientamento in ordine alla definizione del concetto di agiatezza e alla sua distinzione dalla tradizionale nozione di reddito. Alcuni individuaronò l'oggetto dell'imposta nel reddito prodotto dalla famiglia⁶; altri nella capacità di concorrere alle pubbliche spese «desunta contemporaneamente dalle entrate, dalle spese, dal tenore di vita del contribuente in relazione alla composizione della sua famiglia e alla natura dei suoi redditi, cioè, per dirla in termini moderni, alla sua capacità contributiva»⁷; altri ancora ritennero che l'imposta fosse in realtà scissa in «un composto di *due imposte* una sul reddito e l'altra sulla spesa, di cui di-

⁵ Art. 18, L. 16 settembre 1960, n. 1014. La natura interpretativa della norma fu dichiarata dall'articolo unico della L. 15 febbraio 1963, n. 150.

⁶ Così E. ALLORIO, *Profili giuridico – formali del problema della valutazione del reddito agli effetti dell'imposta di famiglia con riferimento all'accertamento del reddito compiuto ai fini delle imposte erariali*, in *Giur. it.*, 1960, I, c. 1170, secondo il quale l'art. 117 avrebbe inteso colpire la ricchezza individuale «di cui traspaiano consistenti indizi, come (in realtà) reddito individuale, la cui presenza è attestata dall'entità della spesa, dal tenore di vita, insomma, che il contribuente si concede, senza intaccare il proprio patrimonio ... non, quindi, imposta sulla spesa, e neppure imposta sul reddito speso (il che significherebbe esentare dall'imposta di famiglia quella parte del reddito che venisse, per spirito di parsimonia o per consapevole programma di investimento, accantonata pel futuro), bensì imposta sul reddito prodotto, anche in quanto palesato dall'entità della spesa».

⁷ A. BERLIRI, *Note sul problema della finanza locale: difetti dell'attuale sistema*, in *Giur. imp.*, 1960, III, p. 543.

venta applicabile quella che dia il risultato più favorevole alla finanza»⁸.

Copiosa anche la giurisprudenza, favorevole ad ammettere una stima presuntiva dell'agiatezza in mancanza di elementi idonei a una sua determinazione analitica, sulla base di criteri sostanzialmente analoghi a quelli applicati per l'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche. Venne così dato rilievo al possesso di svariati beni indice: immobili, partecipazioni societarie, aerei concessi a noleggio, automobili da corsa, aziende intestate alla moglie del capo famiglia⁹.

L'imputazione soggettiva del tributo non era regolata in modo chiaro dal Testo unico. La rubrica dell'art. 112 (che definiva la famiglia «soggetto dell'imposta») e la rilevanza attribuita all'unità economica del nucleo sembravano far individuare proprio nella famiglia il soggetto passivo dell'obbligazione; ma l'art. 115, comma 2, stabiliva che i componenti del nucleo fossero «obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta» mentre, sul piano procedimentale, era riconosciuta una posizione di preminenza al capo della famiglia.

L'opinione prevalente in dottrina – e, a ben vedere, preferibile – escludeva la soggettività passiva della famiglia, priva di autonomia giuridica e di un patrimonio proprio, separato da quello dei suoi componenti: l'apparente soggettività del nucleo si sarebbe risolta in una forma di concorso di più debitori in un medesimo rapporto giuridico, dando luogo a una fattispecie di coobbligazione solidale paritaria¹⁰. In senso analogo si espresse la giurisprudenza¹¹.

⁸ E. DE MITA, *La definizione giuridica dell'imposta di famiglia*, Napoli, 1965, p. 111 (corsivo dell'Autore).

⁹ Così, con vari accenti, Cass., 26 giugno 1978, n. 3145, in *Comm. trib. centr.*, 1978, II, p. 1568; *Comm. trib. centr.*, 15 dicembre 1970, n. 11294, in *Boll. trib.*, 1971, p. 628; Id., 10 dicembre 1975, n. 13758, in *Comm. trib. centr.*, 1976, I, p. 19; Id., 8 novembre 1988, n. 7475, *ivi*, 1988, I, p. 827.

¹⁰ E. GIARDINA, *La capacità giuridica tributaria degli enti collettivi non personificati*, in *Riv. dir. fin.*, 1962, I, p. 412. In senso conforme A. FANTOZZI, *La solidarietà nel diritto tributario*, Torino, 1968, p. 313, nt. 211 (con la conseguenza che, se un familiare fosse stato esente dal tributo, gli altri avrebbero dovuto rispondere anche per la quota di agiatezza da lui apportata, perché «il parametro dell'imposta è costituito dall'agiatezza della famiglia e questa è goduta per intero da ciascun soggetto anche per la parte apportata dall'esente»); E. DE MITA, *op. cit.*, p. 174 (secondo cui il richiamo alla famiglia sarebbe stato soltanto «una formula per indicare l'insieme di tanti soggetti, tutte persone fisiche, ognuna tenuta solidalmente al pagamento dell'imposta», dal momento che «tutti i soggetti compresi nel nucleo familiare sono partecipi della situazione base del tributo: l'imposta colpisce una situazione economica della famiglia»).

¹¹ Cass., Sez. Un., 10 luglio 1957, n. 2744, *cit.*, e *Comm. trib. centr.*, 7 agosto 1984, n. 7847, in *Comm. trib. centr.*, 1984, I, p. 488.

Nemmeno era chiara la posizione assunta dai familiari sul piano dell'accertamento e del contenzioso, perché la figura del capo famiglia era considerata solo ai fini dell'individuazione del Comune impositore, mentre le norme riguardanti i termini e il contenuto delle denunce, gli accertamenti e le variazioni da parte delle giunte comunali, le iscrizioni a ruolo e i ricorsi in sede contenziosa si riferivano al «contribuente», senza specificare se per «contribuente» dovesse intendersi il solo capo famiglia oppure ogni familiare che avesse apportato agiatezza al nucleo.

La tesi favorevole a individuare nel capo famiglia il soggetto titolare del potere di rappresentanza del nucleo e di ognuno dei suoi membri, con il corollario dell'efficacia *ultra partes* degli atti di accertamento e di riscossione a lui soltanto notificati, prevalse in dottrina, pur se poco rispettosa delle esigenze di tutela giurisdizionale degli altri familiari¹². Non sorprende che tale regola fosse applicata in un periodo e in un contesto normativo in cui il criterio della solidarietà formale trovava diffuso riscontro e il diritto di difesa dei contribuenti risultava compresso in nome di esigenze di uniformità e semplificazione del prelievo¹³.

Investita infine della questione di costituzionalità degli artt. 112, 115 e 117 del Testo unico del 1931 nella parte in cui non prevedevano la notifica degli avvisi di accertamento a tutti i componenti del nucleo familiare, la Corte costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di diritto di difesa dei condebitori non destinatari degli avvisi di accertamento o dei provvedimenti di riscossione e ha ribadito che «la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei loro confronti», sicché «la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia, non è misconosciuta né compressa per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie, in considerazione della riconosciuta possibilità di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta»¹⁴.

¹² Si veda in particolare E. GIARDINA, *op. cit.*, p. 413, secondo il quale «nella legge esiste un trattamento unitario della famiglia, ai fini fiscali, trattamento che, seppure non sia atto ad elevare l'ente a soggetto del rapporto tributario, dispiega comunque certi effetti», tali per cui il procedimento e il giudizio «hanno carattere unitario; devono svolgersi cioè nei confronti non di ciascun soggetto passivo, ma di un unico loro rappresentante: il capo famiglia. A lui spetta di realizzare gli atti inerenti all'accertamento e al processo tributario e nei suoi confronti questi atti devono essere emessi».

¹³ Come noto, l'istituto della solidarietà formale fu poi dichiarato incostituzionale da Corte cost., 16 maggio 1968, n. 48, in *Giur. it.*, 1968, I, 1, c. 1478.

¹⁴ Corte cost., 1° aprile 1992, n. 153, in *Giur. cost.*, 1992, p. 1225. Strada poi battuta dal-

A vent'anni di distanza dalla sua abrogazione, la disciplina procedimentale e processuale dell'imposta di famiglia ha così trovato un assetto stabile, rispondente ai principi applicati dalla giurisprudenza in materia di tutela dei condebitori solidali pretermessi nella fase dell'accertamento ma poco soddisfacente sia sul piano dogmatico (perché basato sul postulato, tutt'altro che certo, della soggettività procedimentale del solo capo famiglia) che in termini di effettivo rispetto del diritto costituzionale di difesa.

2. L'imposta sui celibi. Un rudimentale esempio di tributo con finalità extrafiscali

Per circa quindici anni, l'imposta di famiglia convisse con un tributo ben diverso nella concezione, nella struttura e nei presupposti di applicazione: un'imposta introdotta negli anni immediatamente successivi all'avvento del regime fascista, rispondente all'ideologia del tempo e caduta, con il fascismo, alla fine della guerra¹⁵.

L'imposta personale progressiva sui celibi fu istituita dal R.D.L. 19 dicembre 1926, n. 2132 a decorrere dal 1927, e applicata dal R.D. 13 febbraio 1927, n. 124 con finalità non solo fiscali ma anche – e soprattutto – demografiche ed etico-sociali, avendo lo scopo di valorizzare l'istituzione familiare, «tessuto vivente della compagine nazionale», e «affermare solennemente che lo Stato s'interessa della costituzione della famiglia la quale è garanzia di moralità, di laboriosità del popolo e quindi di florido sviluppo della Nazione e costituisce la base dell'incremento demografico necessario alla sua alta potenza politica ed economica»¹⁶. Ne erano soggetti passivi,

la Corte di cassazione che, nello stesso processo interessato dall'ordinanza della Consulta, riconobbe alla moglie del capo famiglia il potere di impugnare l'avviso di mora e di «svolgere nella competente sede giurisdizionale le più ampie difese, anche in relazione alla fase di accertamento, contestando in radice la legittimità e la fondatezza della pretesa dell'ente impositore ovvero negando la sussistenza della propria obbligazione» (Cass., 29 maggio 1993, n. 6045).

¹⁵ Per una recente illustrazione della genesi e della disciplina del tributo, calata nel contesto del sistema tributario del nuovo Stato fascista e totalitario, si veda G. MARONGIU, *Il fisco e il fascismo*, Torino, 2020, p. 82 ss.

¹⁶ Così, rispettivamente, la relazione alla legge di conversione del R.D.L. 19 dicembre 1926, n. 2132, in *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, n. 1231, e la relazione alla legge di conversione del R.D.L. 14 aprile 1934, n. 562, *ivi*, Legislatura XXIX, n. 72. I presupposti ideologici dell'imposta furono evocati da Benito Mussolini nel discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 26 maggio 1927: la tassa sui celibi, «alla quale forse

«pel solo fatto del loro stato», i celibi di età compresa fra 25 e 65 anni compiuti¹⁷; nel caso in cui il celibe fosse a carico della famiglia di origine, l'imposta era dovuta dal capo famiglia sulla base dei redditi accertati a nome dei genitori, divisi per il numero dei figli¹⁸. Erano esentati i sacerdoti cattolici e i religiosi vincolati alla castità; i grandi invalidi di guerra; gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per i quali il matrimonio fosse subordinato a condizioni o a limitazioni; coloro ai quali il codice civile avesse vietato il matrimonio; gli stranieri ancorché residenti in Italia¹⁹. L'esenzione fu poi estesa alle persone permanentemente inabili al lavoro e ai grandi invalidi del lavoro²⁰.

Le fattispecie di esenzione erano elencate in modo tassativo e la giurisprudenza ne diede un'interpretazione rigorosa, così da assoggettare all'imposta anche persone di fatto impossibilitate a contrarre matrimonio, come il sordomuto, l'impotente o il deforme²¹. Era tassato anche chi, già legalmente coniugato, avesse ottenuto l'annullamento giudiziale del matrimonio²².

in un lontano domani potrebbe fare seguito la tassa sui matrimoni infecondi ... dà dai 40 ai 50 milioni; ma voi credete realmente che io abbia voluto questa tassa soltanto a questo scopo? Ho approfittato di questa tassa per dare una frustata demografica alla Nazione. Questo vi può sorprendere; qualcuno di voi può dire: «Ma come, ce n'era bisogno?» Ce n'è bisogno. Qualche inintelligente dice: «Siamo in troppi». Gli intelligenti rispondono: «Siamo in pochi». Affermo che, dato non fondamentale, ma pregiudiziale della potenza politica, e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica» (*Discorso dell'Ascensione. Il regime fascista per la grandezza d'Italia*, Roma, 1927, p. 16 ss.). Quasi dieci anni dopo, lo stesso Mussolini avrebbe ripetuto che «i popoli delle culle vuote non possono conquistare un impero ... hanno diritto all'impero i popoli fecondi, quelli che hanno l'orgoglio della volontà di propagare la loro razza sulla faccia della terra, i popoli civili nel senso più strettamente letterale della parola» (discorso tenuto a Potenza il 27 agosto 1936). Tuttavia, la frustata demografica non ci fu e gli anni compresi fra il 1926 e il 1937 videro un marcato calo della natalità: dalle 29 nascite annue per mille abitanti del 1926 alle 25,2 nascite del 1930 fino alle 23,2 nascite del 1937.

¹⁷ Art. 1, R.D.L. 19 dicembre 1926, n. 2132.

¹⁸ Artt. 5 e 8, R.D. 13 febbraio 1927, n. 124.

¹⁹ Art. 1, R.D. 13 febbraio 1927, n. 124.

²⁰ Art. 2, R.D.L. 24 settembre 1928, n. 2296 (norma cui fu riconosciuta natura interpretativa, «essendosi sostanzialmente voluto dare efficacia giuridica a un'esenzione già equitativamente riconosciuta e consentita dall'Amministrazione finanziaria»: Comm. trib. centr., 5 ottobre 1929, n. 98368, in *Giust. trib.*, 1930, p. 759) e art. 2, R.D. 5 settembre 1938, n. 1449.

²¹ Comm. trib. centr., 20 luglio 1929, n. 97949, in *Giust. trib.*, 1930, p. 758; Cass. del Regno, 21 ottobre 1932, in *Riv. fisc.*, 1933, p. 767; Comm. imp. dir. di Palermo, 24 gennaio 1941, in *Foro sic.*, 1941, p. 170. Fu però esentato l'epilettico, perché considerato inabile al lavoro in ragione di «grave infermità mentale» (Comm. imp. dir. di Rossano Calabro, 23 maggio 1938, in *Dir. e prat. trib.*, 1938, p. 399).

²² Comm. imp. dir. di Santa Maria Capua Vetere, 10 maggio 1928, in *Riv. leg. fisc.*, 1928, p. 591.